

Centro Studi Cafasso

del Dr. Nino Carmine Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassoestigli.it

Napoli, lì 10 maggio 2012

Circolare informativa n° 14/2012

**A tutte le Aziende Assistenti
LORO SEDI**

SCADENZE CCNL APRILE 2012

ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI – AZIENDE INDUSTRIALI VERBALE DI ACCORDO 9 LUGLIO 2010

Minimi retributivi (ERN)

Riportiamo i nuovi minimi retributivi in vigore al 1° aprile 2012

Livelli	Elemento retributivo nazionale	Indennità di funzione
8	1.893,78	51,65
7	1.791,37	-
6	1.677,59	-
5	1.569,76	-
4	1.488,38	-
3S	1.455,80	-
3	1.423,93	-
2S	1.385,33	-
2	1.354,02	-
1	1.104,31	-
VIAGGIATORE 1	1.605,37	-
VIAGGIATORE 2	1.514,47	-

Fotoincisione tessile

Livello	Minimo	Superminimo collettivo
6	1.745,42	13,40
5	1.633,22	13,40
4	1.484,95	13,40
3	1.381,83	13,40

2	1.287,24	13,40
1	1.185,52	13,40

BARBIERI E PARRUCCHIERI

VERBALE DI ACCORDO 25 NOVEMBRE 2011

Minimi retributivi

Riportiamo i nuovi minimi retributivi in vigore al 1° aprile 2012:

Livello	Minimo
1	1.301,31
2	1.188,76
3	1.127,00
4	1.062,59

CALZATURE – AZIENDE INDUSTRIALI

ACCORDO 14 GIUGNO 2010

Minimi retributivi

Riportiamo i nuovi minimi retributivi in vigore al 1° aprile 2012:

Livelli	Minimo contrattuale	Indennità di funzione
8	1.957,00	41,31
7	1.816,50	---
6	1.675,00	---
5	1.591,50	---
4	1.531,50	---
3 S	1.498,00	---
3	1.465,00	---
2 S	1.424,50	---
2	1.392,50	---
1	1.127,50	---

CARTA – AZIENDE INDUSTRIALI

ACCORDO 4 NOVEMBRE 2009

Elemento di garanzia retributiva

A decorrere dal 2011, ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello e che nei precedenti 4 anni non abbiano percepito nessun altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma di C.c.n.l., viene erogato con la retribuzione del mese di aprile dell'anno successivo, un importo annuo pari ad €250, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal C.c.n.l..

Nel caso di risoluzione del rapporto antecedentemente al mese di aprile, verranno erogati tanti dodicesimi di esso quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno.

COMMERCIO - CONFCOMMERCIO
ACCORDO 26 FEBBRAIO 2011

Minimi retributivi

Riportiamo i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° aprile 2012:

Livelli	Minimo	Contingenza	Indennità di funzione	Terzo elemento
1°Q	1.665,73	540,37	250,77	2,07
1°	1.500,50	537,52	---	2,07
2°	1.297,93	532,54	---	2,07
3°	1.109,37	527,90	---	2,07
4°	959,46	524,22	---	2,07
5°	866,83	521,94	---	2,07
6°	778,22	519,76	---	2,07
7°	671,44	517,51	---	2,07
OP. DI VENDITA 1	905,71	530,04	---	---
OP. DI VENDITA 2	758,76	526,11	---	---

Call-center in outsourcing

Livello	Minimo	Terzo elemento
Q	2.386,86	2,07
1°	2.038,01	2,07
2°	1.830,48	2,07
3°	1.637,27	2,07
4°	1.483,32	2,07
5°	1.388,78	2,07
6°	1.297,97	2,07
7°	1.188,95	2,07

COMMERCIO - COOPERATIVE DI CONSUMO
ACCORDO 22 DICEMBRE 2011

Minimi retributivi

Riportiamo i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° aprile 2012:

Livelli	Minimo	Contingenza	Indennità di funzione	Terzo elemento
Q	1.697,23	541,85	250,76	3,10

1	1.544,13	538,83	---	3,10
2	1.344,48	533,85	---	3,10
3S	1.198,04	529,98	---	3,10
3	1.111,51	528,28	---	3,10
4S	1.031,66	525,92	---	3,10
4	958,43	524,49	---	3,10
5	865,25	522,18	---	3,10
6	665,57	517,25	---	3,10

DIRIGENTI – COMMERCIO
ACCORDO 27 SETTEMBRE 2011

Trattamento economico

Dal 1° aprile 2012 viene corrisposto l'aumento retributivo o superminimo contrattuale pari ad €135,00.

La retribuzione minima dal 1° aprile 2012 è pari ad €3.735,00.

Per i dirigenti assunti o nominati dopo il 1° ottobre 2011 e nel corso degli anni di vigenza del contratto l'aumento retributivo decorre dall'anno successivo alla nomina o all'assunzione.

L'aumento del minimo può essere assorbito da qualsiasi superminimo individuale (o ad personam).

L'aumento del superminimo contrattuale potrà essere assorbito solo da somme (superminimo individuale o ad personam) concesse dalle aziende a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri aumenti economici contrattuali.

FARMACIE – AZIENDE PRIVATE
ACCORDO 14 NOVEMBRE 2011

Una tantum

Farmacie urbane

Livelli	Importi		
	31.1.2012	30.4.2012	30.9.2012
1 S	337,38	314,89	303,64
1	300,00	280,00	270,00
2	266,18	248,44	239,56
3	252,72	235,87	227,45
4	234,94	219,28	211,45
5	216,45	202,02	194,81
6	202,12	188,65	181,91

Farmacie rurali

Livelli	Importi		
	31.1.2012	30.4.2012	30.9.2012
1 S	323,88	302,29	291,50

1	288,00	268,80	259,20
2	255,54	238,50	229,98
3	242,61	226,44	218,35
4	225,54	210,51	202,99
5	207,80	193,94	187,02
6	194,04	181,10	174,64

GAS-ACQUA

IPOTESI DI ACCORDO 10 FEBBRAIO 2011

Premi di risultato – Settore Metano

Le aziende aderenti a Federestrattiva e Assogas che non istituiscono il premio di risultato devono riconoscere ai dipendenti, per il triennio 2010-2012, un premio medio di settore.

Il premio spetta ai lavoratori in forza alla data di erogazione e va corrisposto entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in proporzione al periodo di effettivo servizio prestato.

Gli importi del premio, utile ai soli fini del t.f.r., sono i seguenti:

Livelli	Importi		
	2010	2011	2012
Q	1.054,10	1.117,60	1.181,10
8°	929,60	985,60	1.041,60
7°	842,45	893,20	943,95
6°	755,30	800,80	846,30
5°	668,15	708,40	748,65
4°	614,20	651,20	688,20
3°	560,25	594,00	627,75
2°	485,55	514,80	544,05
1°	415,00	440,00	465,00

Il premio non è aleatorio e quindi non è soggetto a defiscalizzazione e a decontribuzione.

IGIENE AMBIENTALE – AZIENDE PRIVATE

ACCORDO 21 MARZO 2012

Minimi retributivi

Riportiamo i nuovi minimi retributivi in vigore al 1° aprile 2012:

Livelli	Minimo contrattuale	Livelli	Indennità di funzione
Q	3.112,51	4A	1.875,22
8	2.769,72	4B	1.818,23
7A	2.495,53	3A	1.760,19
7B	2.373,09	3B	1.678,05
6A	2.257,77	2A	1.671,41
6B	2.153,74	2B	1.503,63
5A	2.047,35	1	1.353,26

5B	1.960,34		
----	----------	--	--

Indennità integrative

L'importo dell'indennità integrative mensile è elevato a €24,00 dal 1° aprile 2012 (€30,00 dal 1° luglio 2013).

Orario di lavoro

Dal 1° aprile 2012, con riferimento ai turni di lavoro che iniziano dopo le 4 del mattino, si considera 1^a ora del turno diurno l'ora dalle 5.00 alle 6.00.

Per tale ora viene corrisposta una maggiorazione della retribuzione individuale stabilita con accordo aziendale che disciplini modalità e criteri attuativi di tali turni, e comunque non superiore al 20%.

Per le prestazioni rese nelle successive ore diurne verrà corrisposta la normale retribuzione. La suddetta maggiorazione non è cumulabile con quelle per lavoro straordinario, notturno o festivo, nel senso che la maggiore assorbe la minore.

Malattia – comparto prolungato

Dal 1° aprile 2012, il periodo di 90 giorni ulteriori di conservazione del posto, cui il lavoratore ha diritto nell'ipotesi di un unico evento morboso continuativo, debitamente certificato, comportante un'assenza ininterrotta, viene aumentato a 180 giorni e il comparto prolungato risulterà così di 545 giorni di calendario, riferito al cumulo delle assenze verificatesi nei 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

Malattia – trattamento economico

Dal 1° aprile 2012, in ogni anno solare, al superamento di 12 giorni calendariali di assenza per malattia, computati anche cumulativamente, o di 4 eventi comunque di durata non superiore a 12 giorni calendariali, in caso di ulteriori assenze per malattia di durata dal 1 a 5 giorni, l'azienda:

- Opera una trattenuta di € 15,00 dall'elemento di garanzia retributiva ovvero dall'eventuale premio di produttività, per ogni evento, per le prime due assenze successive ai predetti 12 giorni o 4 eventi;
- Opera una trattenuta da quanto corrisposto a titolo di indennità integrativa, a partire dalla terza assenza successiva ai predetti 12 giorni o 4 eventi in poi, per ogni evento, fino a concorrenza di € 35,00 ove necessario opererà una trattenuta fino a concorrenza di €35 dall'elemento di garanzia retributiva ovvero dall'eventuale premio di produttività.

Le somme trattenute non possono comunque eccedere l'importo annuo dell'elemento di garanzia, del premio di produttività o dell'indennità integrativa.

In ogni singolo anno solare le trattenute sono destinate per il 60% all'incremento dell'elemento di garanzia o del premio di produttività, a favore dei lavoratori le cui assenze per malattia, computate anche cumulativamente, non abbiano superato nell'anno solare i 12 giorni calendariali o i 4 eventi comunque di durata non superiore a 12 giorni calendariali.

La disciplina suddetta non si applica nei casi di malattia di durata superiore a 5 giorni continuativi nonché nei casi di ricovero ospedaliero/day hospital, assenze per gravi patologie che richiedono anche terapie salvavita.

LAPIDEI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA **VERBALE DI ACCORDO 5 OTTOBRE 2010**

Assistenza integrativa

Entro il 1° aprile 2012 devono avvenire costituzione, regolamentazione e avvio del Fondo sanitario integrativo.

L'adesione al fondo ha carattere volontario e le parti convengono fin d'ora che la contribuzione mensile, per 12 mensilità, sarà così ripartita:

- €6,00 a carico impresa, per ogni lavoratore iscritto;
- €2 a carico dal lavoratore.

L'obbligo di contribuzione a carico azienda opera esclusivamente in presenza di contribuzione da parte del dipendente.

LATERIZI – AZIENDE INDUSTRIALI **ACCORDO 11 MAGGIO 2010**

Assistenza integrativa

A partire dal 1° aprile 2012, la contribuzione a carico azienda, sarà pari a €5,00 mensili pro-capite.

La decorrenza della contribuzione è vincolata e subordinata alla costituzione, regolamentazione ed avvio del Fondo, che le Parti realizzeranno entro il 1° aprile 2012.

L'obbligo di contribuzione a carico azienda opererà esclusivamente in presenza di iscrizione da parte del dipendente.

LEGNO E ARREDAMENTO – AZIENDE INDUSTRIALI **VERBALE DI ACCORDO 12 MAGGIO 2010**

Assistenza integrativa

Le parti si impegnano a identificare entro il 1° aprile 2012 il Fondo sanitario integrativo cui aderire, ma convengono fin d'ora che la contribuzione avrà effetto dal 1° aprile 2012 e sarà pari a:

- €8,00 mensili a carico azienda, per 12 mensilità;
- €2,00 mensili a carico dipendente, per 12 mensilità.

Saranno destinatari dell'assistenza integrativa i lavoratori a tempo indeterminato o determinato superiore a 6 mesi che si siano iscritti al Fondo.

Il contributo aziendale decorrerà dal mese successivo a quello di iscrizione mentre per i neoassunti decorrerà dopo esaurito il periodo di prova.

Eventuali erogazioni in materia definite a livello aziendale verranno riassorbite fino a concorrenza.

AREA MECCANICA – ARTIGIANATO **IPOTESI DI ACCORDO 16 GIUGNO 2011**

Una tantum

Per tutti i settori Metalmeccanica e installazione impianti, Odontotecnico e orafo, Argentiero e affini, con la retribuzione relativa al mese di aprile 2012, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data del 16 giugno 2011 compete la seconda tranche di un importo forfettario *una tantum* pari a € 123,00, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

Agli apprendisti in forza al 16 giugno 2011 gli importi di cui sopra vengono corrisposti, con le medesime decorrenze, nella misura del 70%.

La prima tranche, pari a € 124,00, è stata erogata con la retribuzione relativa al mese di settembre 2011.

PELLI E CUOIO – AZIENDE INDUSTRIALI
ACCORDO 24 GIUGNO 2010

Minimi retributivi

Riportiamo i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° aprile 2012:

Livelli	Minimi	Indennità di funzione
6 Q	1.850,85	51,65
6	1.850,85	---
5	1.673,44	---
4 S	1.567,94	---
4	1.533,02	---
3	1.468,70	---
2	1.395,28	---
1	1.128,06	---

PELLI E CUOIO – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
VERBALE DI ACCORDO 22 LUGLIO 2010

Minimi retributivi

Riportiamo i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° aprile 2012:

Livelli	Minimo ERN	Indennità di funzione
6 Q	1.854,75	51,64
6	1.854,75	---
5	1.676,72	---
4 S	1.569,58	---
4	1.532,77	---
3	1.469,46	---
2	1.396,09	---
1	1.129,53	---

TESSILI – AZIENDE INDUSTRIALI
RINNOVO 17 GIUGNO 2010

Minimi retributivi

Riportiamo i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° aprile 2012:

Livelli	Elemento retributivo nazionale	Indennità di funzione
8	1.946,99	51,65
7	1.840,09	-
6	1.724,63	-
5	1.614,00	-

4	1.531,51	-
3S	1.497,80	-
3	1.464,81	-
2S	1.424,53	-
2	1.392,66	-
1	1.127,55	-
VIAGGIATORE 1	1.652,41	-
VIAGGIATORE 2	1.558,71	-

TESSILI E ABBIGLIAMENTO – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
ACCORDO 22 LUGLIO 2010

Minimi retributivi

Riportiamo i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° aprile 2012:

Livelli	Elemento retributivo nazionale	Indennità di funzione
8	1.951,52	51,65
7	1.845,36	---
6	1.728,31	---
5	1.618,67	---
4	1.533,10	---
3 S	1.499,29	---
3	1.465,52	---
2 S	1.425,01	---
2	1.392,32	---
1	1.130,26	---

Cordiali saluti.

Centro Studi Cafasso